

Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 44 bis

(Interventi urbanistici ed edilizi)(1)

1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all' articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.

(2)

2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l' articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 4/2005

2 Comma 1 sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 7/2011